



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.12.2002
COM(2002) 745 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733(1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso "embargo sulle armi").
- (2) Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356(2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.
- (3) Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425(2002), che estende l'embargo sulle armi al divieto di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.
- (4) Il xx dicembre 2002, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/.../PESC¹ relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia.
- (5) Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

¹ GUL [...] del 2002, pag.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune del Consiglio n. 2002/.../PESC, del dicembre 2002²,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733(1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso "embargo sulle armi").
- (2) Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356(2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.
- (3) Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425(2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.
- (4) Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (5) La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; collaborano inoltre con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733(1992) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare fornendogli informazioni.
- (6) Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in

² G U L [...] del 2002, pag.

³ G U C [...] del , pag. .

vigore del presente regolamento e che, in caso di prove evidenti, gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato

- fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia, nonché a qualsiasi persona, entità od organismo ai fini di qualsiasi attività svolta sul territorio somalo o gestita a partire da tale territorio;
- offrire, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, nonché a qualsiasi persona, entità od organismo ai fini di qualsiasi attività svolta sul territorio somalo o gestita a partire da tale territorio.

Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica:

- alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo,
- alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

2. L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate da tale comitato.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002⁴.

2. Ciascuno Stato membro avvia procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, qualora vi siano chiari indizi nei confronti di tale persona, entità od organismo, concernenti la violazione di divieti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- a tutti i cittadini di uno Stato membro;

⁴ GUL 194 del 23.7.2002, pag. 1.

- a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente